Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 27 febbraio 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 4 maggio 1953
registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1953
registro n. 81 Presidenza, foglio n. 276

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GOBBATO Pietro fu Sebastiano e di Picciol Giacoma, da Ponzano (Treviso), classe 1913, maresciallo di 2ª elettr. A. A., partigiano combattente (*alla memoria*). — Durante la lotta di liberazione si distingueva per belle doti di animatore e di organizzatore, per audacia, per fermezza e per fede. Preso con tre dei suoi in una imboscata, dopo essersi strenuamente difeso ed aver visto cedere uno degli uomini veniva fatto prigioniero. Barbaramente serviziato manteneva contegno fiero ed esemplare. Davanti alla morte ormai sicura rivendicava la sua fede nella Patria e nella Libertà ed incitava i suoi due compagni a morire con dignità. — Corti Santa Maria di Rovere (Treviso), 8 settembre 1944.

GORDINI Mario di Antonio e di Montanari Domenica, da Ravenna, classe 1911, partigiano combattente (*alla memomia*). — Animato da viva fede e da ferma decisione, subito dopo l'armistizio dava vita, con i primi compagni alla lotta di liberazione nelle provincie di Ravenna e di Forlì. Organizzatore, animatore e capo di alte capacità, commissario di una divisione partigiana, si distingueva per costante coraggio e dava alla Causa apporto vivamente apprezzato dai combattenti e dalle popolazioni. Caduto in mani nemiche manteneva contegno esemplare e, durante i lunghi interrogatori, nulla rivelava che potesse danneggiare l'organizzazione. Condannato a morte e portato davanti al plotone di esecuzione, con bella serenità, parlava di giustizia, di Patria e di Libertà agli uomini che si apprestavano a fucilarlo. Cadeva, poi, da prode nel nome d'Italia. — Forlì, 14 gennaio 1944.

PASI Silvio fu Emilio e di Zanetti Giustina, da Lugo (Ravenna), classe 1911, soldato, partigiano combattente — Subito dopo l'armistizio partecipava con fedeltà e con decisione al Movimento di liberazione sorto nella Bassa Romagna segnalandosi per belle capacità di animatore e di organizzatore e per decisione e coraggio in numerose azioni di guerriglia. Particolarmente si distingueva a Villa Serraglio continuando strenuamente a combattere contro un centinaio di SS. tedesche dopo aver riportata ferita e sulla strada di Lavezzola sminando un ponte e difendendolo strenuamente con due soli partigiani contro numerosi guastatori tedeschi anche dopo di essere stato seriamente ferito e sino all'arrivo di mezzi corazzati alleati. — Villa Serraglio-Lavezzola, 10 settembre 1944-12 aprile 1945.

RICCI Umberto di Ricci Teresa, da Massalombarda (Ravenna), classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane studente, ardito ed entusiasta nel combattere per la liberazione della Patria, coraggioso, anzi, temerario, in numerose azioni di guerriglia, finiva con il cadere in mani nemiche. Riusciva arditamente ad evadere, ma, subito ripreso, veniva lungamente e tormentosamente interrogato. Nulla, però, rivelava che potesse recare danno al Movimento. Dinanzi alla morte, ormai certa e che gli veniva inflitta per impiccagione, manteneva per più giorni contegno fiero e deciso, dando bello esempio di esemplare fermezza. — Ravenna, 25 agosto 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BIANCHIN Bruno di Gio. Matteo e di Visentin Elisabetta, da Paese (Treviso), classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano combattente, già in precedenza distintosi per valoroso comportamento, durante un'azione di pattuglia veniva a trovarsi improvvisamente circondato, insieme ai compagni, da un reparto nemico. Dopo breve, sanguinoso, scontro cadeva prigioniero. Lungamente interrogato e seviziato nulla rivelava sulla organizzazione partigiana ed invano offriva la sua vita perchè fosse salva quella del giovane fratello, catturato con lui. Veniva, poi, trucidato, vittima della fede negli ideali di Libertà e di Patria. — Corti Santa Maria del Rovere (Treviso), 8 settembre 1944.

INNOCENTI Gino di Emilio e di Marinani Giulia, da Vicchio Mugello (Borgo San Lorenzo), classe 1922, carabiniere, partigiano combattente (*alla memoria*). — Durante le giornate insurrezionali per la liberazione di Firenze, comandante di una pattuglia di partigiani incaricata di raggiungere una postazione tedesca, conduceva i suoi uomini con perizia ed ardimento attraverso un fitto campo minato. Portatosi sotto e fatto segno a violento fuoco, scattava con decisione all'assalto e si impadroniva della postazione nemica. Sulla posizione conquistata cadeva colpito a morte dallo scoppio di una mina trappolata. — Firenze Via Bolognese, 3 settembre 1944.

ROSSI Luigi Valentino di Eugenio e di Cocchetto Assunta, da Ponzano Veneto (Treviso), classe 1918, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della lotta di liberazione, già altre volte distintosi per abnegazione e per coraggio, preso in una imboscata con pochi compagni, si difendeva strenuamente tentando di strappare l'arma dalle mani di uno degli aggressori, ma, colpito a morte, cadeva sul campo. — Fontane di Villorba (Treviso), 8 settembre 1944.

SANGUINETI Agostino fu Francesco, da Chiavari (Genova), classe 1921, soldato, partigiano combattente. — Ardimentoso combattente della lotta di liberazione, dopo aver resi servizi particolarmente apprezzati come temeraria staffetta, si segnalava, come vice comandante di distaccamento di partigiani, per iniziativa, per decisione e per ardimento sicuramente dimostrati in numerose azioni di dura guerriglia. Particolarmente si distingueva nei combattimenti della Valle d'Aveto, nel combattimento di Cicagna e nelle giornate insurrezionali per la liberazione di Genova. — Zona di Genova, settembre 1943-aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

BIANCHIN Gino di Gio. Matteo e di Visentin Elisabetta, da Montebelluna (Treviso), classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane combattente della lotta di liberazione, già segnalato per dedizione alla Causa e per ardimento, durante un'azione di pattuglia veniva a trovarsi improvvisamente circondato, insieme ai compagni, da un reparto nemico. Dopo breve, sanguinoso, scontro cadeva prigioniero. Lungamente interrogato e seviziato nulla rivelava sulla organizzazione partigiana, veniva, poi, trucidato, vittima della fede negli ideali di Libertà e di Patria. — Corti di Santa Maria del Rovere (Treviso), 8 settembre 1944.

CHIARA Mario fu Silvio e di Genoveffa Ceccarelli, da Pisa, classe 1909, capitano di fanteria (c), partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava con decisione alla lotta di liberazione facendosi vivamente apprezzare come organizzatore e come animatore, distinguendosi per indefessa attività esercitata in difficili situazioni, e dando più volte, in combattimento, belle prove di coraggio e di capacità di comandante. — Zona di Montebono di Sorano (Grosseto), dicembre 1943-giugno 1944.

ORIOLI Santino fu Valentino e fu Varoli Maria, da Yabòticabal San Paolo (Brasile), classe 1896, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava con slancio e con abnegazione alla lotta di liberazione rendendo, con multiforme ed audace attività, servizi vivamente apprezzati dalle formazioni partigiane della zona e dimostrando, in difficili circostanze, di possedere belle doti di decisione e di coraggio. — Appennino Parmense, settembre 1943-aprile 1945.

(6149)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. **1100**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. MM. Gervaso e Protaso, in frazione Tregasio del comune di Triuggio (Milano).

N. 1100. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 1° luglio 1915, integrato con successivi decreti 4 dicembre 1937 e 7 marzo 1953, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. MM. Gervaso e Protaso, in frazione Tregasio del comune di Triuggio (Milano). Inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dei SS. MM. Gervaso e Protaso con il patrimonio attribuitole con il decreto arcivescovile 4 dicembre 1937, consistente in un terreno, un oratorio monumentale con annesse porzioni di fabbricato, immobili tutti in frazione di Tregasio del comune di Triuggio e già appartenenti alla Fabbriceria (ora Chiesa) di Montesiro e la suddetta Chiesa parrocchiale viene altresì autorizzata all'acquisto di immobili situati in Triuggio, valutati L. 44.146.500.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 117. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1953.

Passaggio della gestione dell'acquedotto di Pietraperzia (Enna) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 1° marzo 1951, n. 917 del Consiglio comunale di Pietraperzia, resa esecutiva il 12 luglio 1951, con la quale veniva deliberato il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 3 febbraio 1951 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, con la quale viene affidata la gestione allo stesso dell'acquedotto civico di Pietraperzia (Enna);

Vista la convenzione 18 aprile 1952, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Pietraperzia passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Pietraperzia (Enna).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono, altresì, approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 18 aprile 1952 citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1953

EINAUDI

MERLIN — FANFANI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 18. — DEL GOBBO

(843)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 22 dicembre 1953 con la Società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » - Isole Partenopee e Pontine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale, che autorizza la concessione mediante pubblica gara dei servizi marittimi sovvenzionati del settore « B » Isole Partenopee e Pontine;

Vista la convenzione in data 22 dicembre 1953, stipulata in seguito all'esito delle pubbliche gare, con la « Partenopea » Società per azioni di navigazione sedente in Napoli, per la concessione a questa dell'esercizio delle linee di navigazione con le Isole Partenopee e Pontine per la durata di anni venti e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 506.239.293 dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, lire 627.376.398 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956, lire 656.334.960 dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957 e lire 644.000.792 dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973;

Visto che la Società « Partenopea » ha prestato la cauzione prescritta dall'art. 20 della convenzione suddetta;

Visto il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato sullo schema anzichè sul progetto di convenzione, per ragioni di urgenza dovute alla necessità di provvedere all'appalto dei servizi su menzionati entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Considerato che le osservazioni del Consiglio di Stato sono state accolte eccetto quelle relative agli articoli 5 e 7 della convenzione per i motivi contenuti nel foglio n. 149942 in data 21 novembre 1953 del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma addì 22 dicembre 1953 con la « Partenopea » Società per azioni di navigazione sedente in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il settore « B » Isole Partenopee e Pontine per la durata di venti anni a cominciare del 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 506.239.293 fino al 31 dicembre 1955, lire 627.376.398 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956, lire 656.334.960 dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957 e lire 644.000.792 dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973.

Dette somme faranno carico al capitolo 58, art. 2 del bilancio del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1953-54 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, unitamente alla convenzione che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

TAMBRONI — PANETTI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1954
Registro n. 23 Marina mercantile, foglio n. 55

Convenzione con la società « Partenopea » di navigazione S.P.A.N. società per azioni per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » - Isole Partenopee e Pontine.

Fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile ed il sig. Vincenzo Laudiero fu Domenico, consigliere delegato della « Partenopea » Società per azioni di navigazione con sede in Napoli, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.
Servizi di eseguire

La « Partenopea » Società per azioni di navigazione, con sede in Napoli, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.
Sovvenzione

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno fissata:
L. 506.239.293 fino al 31 dicembre 1955;
L. 627.376.398 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956;
L. 656.334.960 dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957;
L. 644.000.792 dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973.

Art. 3.
Pagamento della sovvenzione

La sovvenzione spettante al concessionario verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi: il pagamento del saldo avrà luogo annualmente dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Il concessionario dovrà inviare al Ministero della marina mercantile tutti quei documenti che gli saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.
Revisione della sovvenzione

La sovvenzione di cui al precedente art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dai seguenti elementi:
a) introiti del traffico;
b) prezzo dei combustibili;
c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi del personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico semprechè il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra indicati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:
a) introiti del traffico (in base alle linee esercitate nell'anno finanziario 1951-52) L. 242.500.000;
b) combustibili ai prezzi attuali
fino al 31 dicembre 1955 (nafta tonn. 4473×15.780; Diesel tonn. 985×21.890) L. 92.145.590;
dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 (nafta tonn. 3790×15.780; Diesel tonn. 1435×21.890) L. 91.218.350;
dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957 (nafta tonn. 3790×15.780; Diesel tonn. 1585×21.890) L. 94.501.850;
dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973 (nafta tonn. 3790×15.780; Diesel tonn. 1615×21.890) L. 95.158.550;
c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi (in base alle misure attuali):
fino al 31 dicembre 1955 L. 326.400.000;
dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 L. 349.500.000;
dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957 L. 353.900.000;
dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973 L. 362.700.000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10 % del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente in predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.
Revisione della convenzione

La revisione della convenzione può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile, quando ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali. Essa sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e le telecomunicazioni.

Art. 6.
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1954 ed avrà la durata di venti anni.

Art. 7.
Amministrazione della Società Capitale sociale

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere, per non meno del settantacinque per cento del capitale stesso, possedute da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani.

Alla formazione del Collegio sindacale partecipano:

a) in qualità di membri effettivi: un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile;

b) in qualità di membri supplenti: un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile.

Un magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione. Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta a' termini dell'art. 16 della presente convenzione e con le conseguenze da esso previste.

Art. 8.

Domicilio legale

Agli effetti della presente convenzione il concessionario elegge domicilio legale in Roma, via Muzio Clementi n. 68, ed avrà sede di armamento nel porto di Napoli.

Art. 9.

Navi nuove ed usate da assegnare ai servizi

E' fatto obbligo al concessionario di rilevare le seguenti navi: Sorrento di 243 tonnellate stazza lorda, Capri di 610 tonnellate stazza lorda, Principessa di Piemonte di 451 tonnellate stazza lorda, Ischia di 553 tonnellate stazza lorda, Regina Elena di 424 tonnellate stazza lorda, Meta di 243 tonnellate stazza lorda, della Società « Partenopea » di navigazione, con sede in Napoli.

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del seguente art. 10. Il concessionario si obbliga altresì ad assegnare alle linee unità di nuova o recente costruzione aventi il seguente tonnellaggio:

a) dal 1° gennaio 1956 due navi della stazza lorda minima di 600 tonnellate, da adibire alle linee 4, 10 e 11 di cui all'allegato 1);

b) dal 1° gennaio 1957 una nave della stazza lorda minima di 600 tonnellate, da adibire alla linea 3 di cui all'allegato 1);

c) dal 1° gennaio 1958 una nave della stazza lorda minima di 600 tonellate, da adibire alla linea 5 di cui all'allegato 1).

I piani delle anzicennate navi e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

In attesa dell'entrata in servizio di dette navi il concessionario potrà esercitare i servizi con navi usate di proprietà o noleggiate purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

Le navi allo scadere della convenzione

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato avrà facoltà di rilevare o far rilevare, in tutto o in parte le navi adibite alle linee di cui all'art. 1.

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un Collegio peritale con funzione di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate, ed il quinto, ove non fosse scelto di accordo fra le parti, sarà nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 11.

Noleggio delle navi da parte dello Stato

Il Ministero della marina mercantile avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi di proprietà del concessionario completamente armate. In questo caso, sarà corrisposto al concessionario un compenso risultante dai seguenti elementi, per la durata effettiva del noleggio:

1) il 7,50 per cento per interesse in ragione d'anno sul valore attuale della nave;

2) il 12 per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzioni e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3) il rimborso delle spese vive, quali: consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio. Il materiale dovrà essere restituito nelle stesse condizioni cui fu consegnato salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è il valore che all'atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima con le dotazioni ed i corredi di cui risulta fornita fosse di nuova costruzione; il valore attuale è quello iniziale ridotto del 4 per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino al 25 per cento del valore iniziale.

Il valore iniziale sarà determinato d'accordo tra il Ministero della marina mercantile ed il concessionario, ed in mancanza di accordo dal Ministero della marina mercantile in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 12.

Equipaggi

La forza minima degli equipaggi deve corrispondere a quella prevista dalle apposite tabelle di armamento approvate dal Ministero della marina mercantile a seconda del tonnellaggio e del tipo delle varie navi, salvo sempre le varianti che possano rendersi necessarie in relazione alle eventuali modifiche apportate dai contratti collettivi, agli orari di lavoro di bordo.

Il reclutamento del personale di bassa forza deve avvenire in conformità delle norme che regolano l'assunzione dei marittimi attraverso gli uffici di collocamento della gente di mare istituiti presso le Capitanerie ed Uffici di porto dello Stato.

Il contratto tipo di arruolamento è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione del predetto contratto è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 13.

Personale di Stato Maggiore ed amministrativo

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla presente convenzione, il concessionario dovrà assumere il personale amministrativo e navigante (Stato Maggiore) alle dipendenze del precedente concessionario Società Partenopea di Navigazione al 31 dicembre 1953 e che a quella data era iscritto nei ruoli organici, purchè non sia rimasto, volontariamente, dopo quella data, nei ruoli del cessato concessionario.

Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il 31 dicembre 1953 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio già maturata alla data del 31 dicembre 1953 alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunti alla data stessa.

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente articolo saranno decise inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di due arbitri nominati dal concessionario, di due arbitri nominati dal personale e di un quinto arbitro con funzione di presidente, nominato d'accordo tra le due parti ed in caso di eventuale disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 14.

Regolamento organico

Il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per il personale addetto ai servizi amministrativi è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione al predetto regolamento è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del regolamento organico dovranno essere decise inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di due arbitri designati dal concessionario, di due arbitri designati dal personale e di un quinto arbitro nominato di accordo tra le due parti ed in caso di eventuale disaccordo dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 15.

Convenzioni speciali

Il concessionario si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato civili e militari di addivenire con le medesime, alla stipulazione di convenzioni speciali per

disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

Art. 16.
Interruzione, sospensione o abbandono del servizio

Qualora si verificasse sospensione o abbandono della navigazione ovvero interruzione del servizio di una o più linee, che non fossero dipendenti da causa di guerra o da altra causa di forza maggiore, il Ministero della marina mercantile potrà, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidare il concessionario a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e del relativo capitolato entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida.

Tale invito avrà efficacia di formale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministero della marina mercantile avrà la facoltà di dichiarare decaduta la concessione, ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente sia per mezzo di altra ditta, società od ente, nel cui confronto il Ministero della marina mercantile potrà addivenire a nuova concessione. In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario revocato, il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato — all'infuori di una nuova concessione — risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore del concessionario decaduto un compenso di requisizione, da determinarsi secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministero della marina mercantile avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo sarà devoluto allo Stato.

Art. 17.
Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti, che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'art. 16, ne compromettano — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero della marina mercantile, esperite inutilmente le opportune diffide, avrà facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo suaccennato.

Art. 18.
Divieti

Il concessionario non potrà distogliere le navi adibite alle linee per eseguire viaggi fuori convenzione, qualora l'esercizio di essi possa arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle linee stesse e non potrà senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai predetti servizi o consentire iscrizioni di ipoteche sulle navi stesse;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

Gli è del pari vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta a trust, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificiosamente correnti di esportazione o di traffico, come pure di svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo evidente di ostacolare iniziative della marina libera nazionale.

Qualora il concessionario apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministero della marina mercantile — previa contestazione degli addebiti — potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la concessione.

Art. 19.
Incameramento della cauzione di risarcimento dei danni

Nei casi previsti dalla presente convenzione, nei quali si faccia luogo alla dichiarazione di decadenza o all'annullamento della convenzione stessa, la cauzione verrà incamerata, ed il concessionario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni che nei casi suddetti possono derivare all'Erario.

Art. 20.
Cauzione

All'atto della stipulazione del contratto, il concessionario dovrà prestare una cauzione corrispondente al 20 per cento dell'ammontare, in ragione di anno, della sovvenzione. La cauzione dovrà essere prestata in titoli di Stato, oppure mediante fidejussione di un Istituto di credito di diritto pubblico o di banche di interesse nazionale, ovvero costituendo ipoteca di primo grado su una o più navi di proprietà del concessionario, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso la Società italiana di assicurazione accettata dal Ministero della marina mercantile, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve inoltre per garantire il pagamento delle penali e delle multe inflitte che non fossero pagate dal concessionario e non si potessero prelevare dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà, nei modi di legge a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto.

Non avvenendo ciò, il concessionario s'intende decaduto per sua colpa dalla concessione, con le conseguenze previste dalla presente convenzione per i casi di decadenza.

Art. 21.
Casi di guerra

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia e un'altra Potenza o fra Potenze estere, che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 22.
Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione e annesso capitolato, per le quali non fosse specificatamente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e che sarà composto di tre membri dei quali uno da nominarsi dal Ministero della marina mercantile, uno dal concessionario ed il terzo da eleggersi di comune accordo tra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal Presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

Art. 23.
Sovvenzione per linee

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua, stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nell'annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

Linea		N.	
Linea	1	N. 365	viaggi
»	2	» 365	»
»	3	» 365	»
»	4	» 153	»
»	5	» 273	»
»	5/A	» 92	»
»	5/B	» 92	»
»	6	» 365	»
»	7	» 1460	»
»	8	» 52	»
»	9	» 104	»
»	10	» 52	»
»	11	» 39	»

Per gli eventuali viaggi che — in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea dell'annessa tabella — risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Art. 24.

La presente convenzione, mentre vincola il concessionario fin dal momento in cui ha sottoscritto il verbale di aggiudicazione dell'asta, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè la convenzione stessa non sarà approvata nelle forme prescritte dalle leggi vigenti.

Fatto a Roma, addì 22 dicembre 1953

p. *il Ministero della marina mercantile*
Silvio TRANCHINI

p. *la S.P.A.N. Società « Partenopea » di navigazione*
Vincenzo LAUDIERO

ALLEGATO 1.

(Art. 1 della convenzione)

Isole Partenopee e Pontine

ELENCO DELLE LINEE, ITINERARI, PERIODICITA' VELOCITA' DI ESERCIZIO

LINEA 1. — Capri-Massalubrense-Sorrento-Napoli e ritorno.
Periodicità: giornaliera; dal 16 giugno al 30 settembre la linea farà scalo anche a Meta.
Migliatico a viaggio senza Meta (andata e ritorno) miglia 46.
Migliatico a viaggio con Meta (andata e ritorno): miglia 51,2.
Migliatico annuo per 365 viaggi di cui viaggi 107 con approdo a Meta miglia 17.346,4.
Velocità di esercizio: miglia 14.

LINEA 2. — Napoli-Sorrento-Capri e ritorno.
Periodicità: giornaliera.
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 45,4.
Migliatico annuo per 365 viaggi miglia 16.571.
Dal 1° maggio al 30 settembre la linea sarà prolungata fino a Ischia. Prolungamento Capri-Ischia miglia 20 per viaggi 153, miglia 3060. Totale miglia 19.631.
Velocità di esercizio: miglia 14.

LINEA 3. - Capri-Napoli e ritorno.
Periodicità giornaliera.
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 35,2.
Migliatico annuo per 365 viaggi miglia 12.848.
Velocità di esercizio: miglia 14.

LINEA 4. - Napoli-Capri-Positano-Amalfi e ritorno.
Periodicità giornaliera dal 1° giugno al 31 ottobre.
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 81,2.
Migliatico annuo per 153 viaggi: miglia 11.199,6.
Velocità di esercizio: miglia 14.

LINEA 5. — Ischia Porto-Procida-Napoli e ritorno.
Periodicità giornaliera dal 1° ottobre al 15 giugno.
Nel periodo dal 1° aprile al 15 giugno e nelle domeniche dal 16 giugno al 30 settembre la linea farà scalo anche a Forio-Lacco Ameno-Casamicciola-Ischia Ponte.
Nel periodo dal 16 giugno al 30 settembre la linea si sdoppia in:

LINEA 5/A. — Forio-Lacco Ameno-Casamicciola-Ischia Ponte-Napoli e ritorno.
Periodicità: giornaliera escluse le domeniche.
Nei mesi di luglio e agosto farà scalo trisettimanalmente anche a Sant'Angelo.

LINEA 5/B. — Casamicciola-Ischia Porto-Procida-Napoli e ritorno.
Periodicità giornaliera escluse le domeniche.
Totale complessivo: miglia 19.346,8.
Velocità di esercizio: miglia 14.

LINEA 6. - Napoli-Procida-Ischia Ponte-Ischia Porto-Casamicciola-Lacco Ameno-Forio e ritorno.
Periodicità: giornaliera. Limitata al tratto Napoli-Procida-Ischia Porto e ritorno dal 1° novembre al 28 febbraio.
Dal 1° maggio al 30 settembre la linea sarà prolungata fino a Capri.
Totale complessivo annuo: miglia 20.097.
Velocità di esercizio: miglia 14.

LINEA 7. — Ischia Porto-Procida-Torregaveta o Pozzuoli e ritorno.
Periodicità: 4 volte al giorno: sino a quando non verrà sistemato l'approdo a Torregaveta il servizio sarà assicurato con tre viaggi al giorno.
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 16,4.
Migliatico annuo per 1460 viaggi: miglia 23.944.
Velocità di esercizio: miglia 14.

LINEA 8. — Napoli-Procida-Ischia Porto-Casamicciola (fac.)-Forio-Santo Stefano-Ventotene-Ponza e ritorno.
Periodicità: settimanale.
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 130,8.
Migliatico annuo per 52 viaggi: miglia 6801,6.
Velocità di esercizio miglia 14.

LINEA 9. — Ponza-Formia e ritorno.
Periodicità: bisettimanale.
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 72.
Migliatico annuo per 104 viaggi: miglia 7488.
Velocità di esercizio: miglia 14.

LINEA 10. — Ponza-Ventotene-Santo Stefano-Formia e ritorno.
Periodicità: settimanale.
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 105,4.
Migliatico annuo per 52 viaggi: miglia 5480,8.
Velocità di esercizio miglia 14.

LINEA 11. — Anzio-Ponza e ritorno.
Periodicità: trisettimanale per il periodo 1° luglio-30 settembre.
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 74.
Migliatico annuo per 39 viaggi: miglia 2886.
Velocità di esercizio: miglia 14.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

LINEA 1. — Una nave della stazza lorda di tonn. 450.
LINEA 2. — Una nave della stazza lorda di tonn. 700.
LINEA 3. — Una nave della stazza lorda di tonn. 400 circa fino al 31 dicembre 1956; di tonn. 600 successivamente.
LINEA 4. — Una nave della stazza lorda di tonn. 220 circa fino al 31 dicembre 1955; di tonn. 600 successivamente.
LINEA 5/A. — Una nave della stazza lorda di tonn. 600;
B; Una nave della stazza lorda di tonn. 330 circa fino al 31 dicembre 1957; di tonn. 600 successivamente.
LINEA 6. — Una nave della stazza lorda di tonn. 700.
LINEA 7. — Una nave della stazza lorda di tonn. 450.
LINEE 8-9-10. — Una nave della stazza lorda di tonn. 600.
LINEA 11. — Una nave della stazza lorda di tonn. 268 circa fino al 31 dicembre 1955; di tonn. 600 successivamente.

Fatto a Roma, addì 22 dicembre 1953

p. *il Ministero della marina mercantile*
Silvio TRANCHINI

p. *la S.P.A.N. Società « Partenopea » di navigazione*
Vincenzo LAUDIERO

ALLEGATO 2.

Capitolato

Esecuzione dei viaggi Itinerari ed orari

Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero della marina mercantile, sentito il concessionario, e potranno essere in egual modo variati.

Le partenze potranno, però, per ragioni di ordine pubblico e di interesse postale, commerciale e politico, essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero della marina mercantile e dell'autorità marittima locale, senza che per tale fatto possa essere richiesto alcun compenso dal concessionario nei confronti dello Stato, o indennizzo da parte di terzi in confronto del concessionario e dello Stato. Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità marittima locale.

In caso di ritardo nella traversata l'autorità marittima locale avrà facoltà di abbreviare il tempo di sosta nei diversi porti di approdo, riducendolo allo stretto necessario, ed i capitani avranno l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per recuperare il ritardo esistente alla partenza e verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi attraccano alla banchina, pronte all'imbarco o allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci, ed a quello in cui se ne discostano. Nelle località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta a eseguirle, ovvero al momento in cui essa lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata come previsto nel precedente articolo.

Per velocità normale s'intende quella che le navi debbono mantenere in circostanze normali di navigazione, in base alla quale saranno stabiliti i relativi orari.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dal concessionario agli itinerari delle linee se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile. Il Ministero della marina mercantile potrà sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, semprechè le variazioni ora cennate non comportino tale aumento di percorrenza da richiedere aumento di materiale, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato e salvo l'applicazione dell'art. 34.

Il Ministero della marina mercantile potrà altresì disporre l'esecuzione di viaggi straordinari, nel qual caso, saranno rimborsate al concessionario le sole spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Art. 5.

Navi

Le navi da assegnarsi alle linee devono essere iscritte alla prima classe del « Registro Italiano Navale » e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione.

Salvo il disposto dell'art. 7 esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art. 7, devono essere di assoluta proprietà del concessionario.

Il concessionario è tenuto — sotto pena di decadenza — ad immettere in servizio le navi di nuova o recente costruzione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione.

Il concessionario ha poi l'obbligo di assicurare presso Società italiane tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di venticinque anni dovranno essere sostituite.

Il concessionario dovrà impiantare e mantenere in efficienza sulle navi di nuova o di recente costruzione da adibire alle linee picchi di carico del numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile, in relazione alle esigenze dei servizi da eseguire.

Art. 6.

Il concessionario indicherà al Ministero della marina mercantile le linee sulle quali intende destinare le singole navi; queste non potranno essere distolte dalle linee cui sono state assegnate e non potranno essere sostituite con altre senza l'autorizzazione del Ministero predetto. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

Il concessionario non è esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio, nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione.

Nel caso che una nave si perdesse, il concessionario dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà insindacabile di autorizzare il concessionario ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$S^1 = S - (a + b)$$

in cui

S^1 rappresenta la sovvenzione ridotta
S rappresenta la sovvenzione normale
a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2} \left(\frac{V^1}{V} \right) 3 \right]$$

$$b = S - \left[0{,}65\,S + 0{,}35\,S \frac{T^1}{T} \right]$$

nelle quali

V^1 rappresenta la velocità effettiva
V rappresenta la velocità prescritta
T^1 rappresenta il tonnellaggio effettivo
T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui in seguito.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa tolleranza del 10 % nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Limitatamente al periodo di tempo stabilito dall'allegato 1 della convenzione per l'impiego sulle singole linee di navi usate aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite per l'esercizio delle singole linee, non saranno effettuate le ritenute sopra previste per deficienza di velocità e di tonnellaggio pur non possedendo dette navi i requisiti richiesti.

Art. 8.

Le navi nuove che il concessionario ha l'obbligo di destinare ai servizi, devono essere costruite nei cantieri italiani.

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione.

I piani comprenderanno generalmente:

a) la veduta esterna longitudinale della nave;
b) i piani dei ponti;
c) la sezione longitudinale;
d) qualche sezione trasversale, tra cui la sezione maestra;
e) i piani di compartimentazione;
f) il piano delle capacità;
g) la scala di solidità o documento equivalente;
h) il disegno di massima dell'apparato propulsore;
i) specifica generale;
l) descrizione degli impianti antincendio, dei mezzi di salvataggio nonchè del numero, ubicazione e portata dei picchi di carico in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali dovrà essere destinata.

E' in facoltà dell'Amministrazione di esonerare il concessionario dalla presentazione di qualcuno di questi documenti.

Per contro l'Amministrazione può richiedere qualche altro documento ed in modo particolare le curve di carena ed i calcoli di allagamento se essa lo giudicherà opportuno.

Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo, il concessionario dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero della marina mercantile i piani e documenti sopra indicati, salva sempre la facoltà dell'Amministrazione di esonerarlo dalla presentazione di taluno di questi piani e documenti. Dovrà inoltre il concessionario presentare una copia del contratto di acquisto.

Il concessionario dovrà altresì presentare al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i lavori.

Art. 9.

Le navi, sia di nuova costruzione che acquistate, devono essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal uopo, prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero della marina mercantile, procederà:

a) ad una visita generale della nave di cui all'art. 10;

b) ad una prova in mare di cui all'art. 11.

Art. 10.

Fermi restando la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro Italiano Navale e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato e alle disposizioni date dal Ministero della marina mercantile nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi contratti, sia i piani di modifica o trasformazione.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

La Commissione accerterà inoltre che le sistemazioni per i passeggeri ed i servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità, ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, di efficienza ed igiene.

Nei riguardi delle sistemazioni per gli ufficiali e gli equipaggi dovranno essere applicate le prescrizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1045, riguardante le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. La Commissione esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita, il concessionario presenterà alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro Navale Italiano dopo ultimati i lavori e l'Amministrazione emanerà in conseguenza le norme da eseguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc.

La visita della Commissione ministeriale è altresì obbligatoria per quelle navi che, stabilmente adibite al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 11.

Tutte le navi da assegnare ai servizi sovvenzionati, comprese quelle noleggiate, dovranno essere sottoposte ad una visita generale e ad una prova di velocità che saranno effettuate dalla Commissione ministeriale di cui al precedente art. 9.

Per le navi di nuova o recente costruzione, la prova in mare, da effettuarsi con mare calmo o leggermente mosso, dovrà avere la durata di nove ore consecutive, delle quali sei ad una velocità media superiore del 10 per cento a quella di 14 miglia e tre ore a questa ultima velocità.

Per la determinazione della velocità, le navi con carico pari alla metà della loro portata lorda percorreranno nei due sensi, per almeno tre volte successive, una base opportunamente scelta tra quelle misurate a cura dell'Istituto idrografico della marina militare.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità, nonchè la esistenza o meno di vibrazioni e di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità di esercizio, verrà determinato il consumo di combustibile. La Commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche meccanismo ausiliario e potrà espletare ogni altro accertamento da essa ritenuto necessario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato oltre che dalla Commissione anche da un delegato del concessionario.

Art. 12.

Il Ministero della marina mercantile potrà eccezionalmente consentire che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite anche successivamente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea, e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministero della marina mercantile potrà, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno ogni biennio, far procedere ad una visita sommaria e, occorrendo, anche a visita straordinaria delle navi, per accertare se le medesime mantengano sempre tutti i requisiti necessari alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione ed alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate od a quelle fissate per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi al momento della visita, il concessionario dovrà, nel termine che gli verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per mettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi o inconvenienti verificatisi.

Art. 14.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari della Repubblica o ad essa destinati, siano originari da Stati esteri o a questi destinati.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 20 chilogrammi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il 3 % del volume delle stive della nave, per l'eccedenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponderà al concessionario un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile. Il concessionario avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali e telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel limite dell'1 % della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 15.

Il concessionario dovrà destinare su ogni nave un locale adatto, lontano dalla macchina e ben protetto per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati e uno o due commessi il concessionario sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, e corredato di panche, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente, ove occorra, saranno collocate le cuccette abbattibili per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese del concessionario.

Agli impiegati ed ai commessi dovrà essere corrisposto, quando ne sia il caso, il vitto contro pagamento del valore della panatica, rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali di bordo.

Art. 16.

Il concessionario dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, o dalle Capitanerie, dagli Uffici di porto, dalle Dogane, ovvero, in difetto di essi uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo di imbarco. Esso dovrà ugualmente operare le consegne degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuarsi anche presso le agenzie del concessionario.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico del concessionario il quale dovrà adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 17.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti il concessionario si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 18.

I proventi delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto sono devoluti interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze all'infuori di quelle regolarmente consegnate dagli uffici postali indicati dall'Amministrazione delle poste e di quelle che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura del concessionario. La cassetta, alle cui eventuali riparazioni è tenuto il concessionario stesso, dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffici postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali da parte del concessionario e dei suoi dipendenti sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi o persona da essi delegata, saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, dei biglietti e delle cartoline postali.

Potrà richiedersi al concessionario che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarre le corrispondenze e di curarne la consegna ai comandanti delle navi.

Saranno affissi a bordo, nei luoghi ritenuti più adatti, in modo che i viaggiatori possano prenderne visione, degli avvisi, stampati a cura dell'Amministrazione delle poste relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Il concessionario, però, potrà trasportare con esenzione delle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da esso esercitate, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Art. 19.

Il concessionario sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni derivanti all'Amministrazione dello Stato delle perdite, manomissioni e avarie degli effetti a lui affidati.

Art. 20.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori

Il concessionario è obbligato al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame (quando questo sia ammesso) e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti il concessionario dovrà designare, in tutti i luoghi di approdo, un proprio agente.

Il Ministero della marina mercantile provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo, nei porti nazionali, venga assegnato alle navi postali un determinato accosto per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti nel miglior modo possibile, l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 21.

All'inizio del servizio le tariffe da applicarsi per il trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori non potranno superare i seguenti limiti:

a) passeggeri

per i passeggeri di classe L. 7,20 per passeggero-chilometro;

per i passeggeri di ponte L. 3,60 per passeggero-chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di L. 5,40 per passeggero-chilometro.

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con aumento fino al 20 % sul prezzo fissato per i passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 % del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai quattro anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso), quelli dai quattro ai quattordici anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con sè gratuitamente 30 chilogrammi di bagaglio a mano.

In deroga alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo, per il trasporto dei passeggeri sulle linee a carattere turistico saranno applicate tariffe speciali, il cui limite massimo, all'inizio del servizio, non potrà essere superiore a L. 15 per passeggero-chilometro.

Hanno carattere turistico le linee seguenti:

per il settore delle Isole Partenopee e Pontine:

Linea 2. — Napoli-Sorrento-Capri e ritorno, con prolungamento sino ad Ischia nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

Linea 4. — Napoli-Capri-Positano-Amalfi e ritorno.

Linea 6. — Napoli-Procida-Ischia Ponte-Ischia Porto-Casamicciola-Lacco Ameno-Forio e ritorno, con prolungamento a Capri nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

Linea 11. — Anzio-Ponza;

per il settore delle Isole Eolie:

Linea 5. — Itinerario « A »:
Messina-Stromboli-Lipari e ritorno.
Itinerario « B »
Messina-Lipari-Stromboli e ritorno;

b) merci:

per qualsiasi percorso delle linee, per quintale L. 170.

L'importo minimo di ogni spedizione è di L. 200. Le frazioni di quintale inferiori a 50 chilogrammi e quelle di 51 e più chilogrammi sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 % a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 e 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti d'imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco.

Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci saranno fatti a cura del concessionario, il quale non potrà, per tali operazioni, applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità competenti;

c) bestiame:
prima classe: per capo L. 1080;
seconda classe: per capo L. 720;
terza classe: per capo L. 180;
quarta classe: per capo L. 90.

Appartengono alla prima classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli;

alla seconda classe: asini, muletti, puledri piccoli, vitellini e porci;

alla terza classe: montoni, capre e pecore;

alla quarta classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate dal Ministero della marina mercantile, sentito il concessionario;

d) valori:

in aggiunta al nolo di tariffa relativo ad un quintale di merce ordinaria, L. 3 per ogni 1000 lire indivisibili, con un massimo di L. 5000.

Art. 22.

Il concessionario dovrà provvedere ad ogni approdo perchè possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare a bordo per i diversi scali uno spazio proporzionale alla media del movimento commerciale di essi, in base a determinazioni del Ministero della marina mercantile.

Quando per fatto proprio il concessionario non adempisse a tale obbligo sarà tenuto ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo salvo che lo speditore non avesse provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso il concessionario dovrà rimborsare la spesa di sosta della merce.

Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, il concessionario avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 23.

In caso di calamità pubblica, il Ministero della marina mercantile potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50 per cento delle tariffe normali, senza che il concessionario abbia diritto a verun compenso.

Art. 24.

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro e sentito il concessionario, potrà variare le tariffe di cui all'art. 21 del presente capitolato, quando lo ritenesse opportuno in dipendenza delle mutate condizioni dei traffici e della economia nazionale.

Il Ministero della marina mercantile potrà disporre riduzioni di tariffe anche nel caso di mancato assenso del concessionario, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo potrà il Ministero suddetto modificare le norme e le condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e le condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura del concessionario quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe viene esercitata dal Ministero della marina mercantile, il quale vigilerà che il concessionario non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti e di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra il concessionario e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero della marina mercantile non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Art. 26.
Servizio cumulativo

Qualora il Ministero della marina mercantile ne ravvisi l'opportunità, il concessionario è tenuto ad attuare, per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, il servizio cumulativo con le ferrovie e con gli altri concessionari di servizio marittimi sovvenzionati e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale, mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe proprie a ciascuna Amministrazione.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura del concessionario verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità locali competenti.

Le norme e le condizioni per i trasporti in servizio cumulativo tra il concessionario e le ferrovie o tra il concessionario e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Il concessionario avrà l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito, appositi capannoni, per le operazioni del servizio cumulativo.

Art. 27.
Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato

Il concessionario dovrà concedere:

a) il viaggio gratuito in prima classe, escluso il vitto, il letto ed eventuali diritti, agli onorevoli deputati e senatori ed agli ex deputati ed ex senatori con almeno tre legislature e dieci anni completi di esercizio;

b) tre viaggi gratuiti all'anno (vitto, letto e diritti esclusi), alle famiglie degli onorevoli deputati e senatori, con le norme che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

Il concessionario dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in terza classe:

1) ai nazionali indigenti residenti all'estero e provenienti da altre linee, che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità consolari ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee, rimpatriati, su richiesta delle autorità consolari, in numero non superiore a 10 posti;

3) agli accompagnatori dei ciechi di guerra;

4) ai minorenni ed interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa di guerra (Opera nazionale orfani di guerra e loro accompagnatori).

Il concessionario dovrà, altresì, concedere la riduzione del 70 % sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 1) e 2) sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1) e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 2).

Art. 28.

Il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30 % sulle tariffe normali, escluso il vitto ed il letto:

1) agli impiegati dello Stato e loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli istituti nautici;

5) ai pensionati dello Stato e loro famiglie (tre viaggi all'anno individuali di andata e ritorno);

6) alle comitive di operai, agricoltori, e loro famiglie;

7) alle persone di servizio degli onorevoli deputati e senatori;

8) ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile;

9) ai partecipanti ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

10) ai ciechi in viaggio per ragioni di lavoro, studio e cura e loro accompagnatori;

ed in mancanza di speciali convenzioni con il Ministero della difesa:

a) ai militari di ogni grado che viaggiano isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti all'estero, provenienti da altre linee che rimpatriano per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione il concessionario è obbligato a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

In mancanza di convenzioni speciali, per il trasporto di persone viaggianti per servizio dello Stato o di cose di proprietà dello Stato, il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dal concessionario, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile d'accordo con il Ministero del tesoro, i recipienti di qualsiasi peso o volume contenenti valori dello Stato e i recipienti vuoti di ritorno alle tesorerie. La consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare al concessionario i trasporti che possono compiersi sulle linee da esso esercitate.

Art. 30.
Sorveglianza dei servizi

La sorveglianza dei servizi spetta al Ministero della marina mercantile (Direzione generale della navigazione e traffico marittimo) ed alle autorità ad esso delegate.

I funzionari incaricati del servizio d'ispezione hanno diritto di eseguire presso le sedi ed agenzie del concessionario, nonchè a bordo delle navi, sia durante la sosta nei porti che in navigazione, tutte le indagini che occorresse di compiere per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

A tale scopo i funzionari predetti hanno ampia facoltà di accesso a bordo delle navi e diritto alla libera circolazione sulle linee, con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione della marina mercantile.

Art. 31.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci

Il concessionario ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterle, in doppia copia, ogni mese al Ministero della marina mercantile, che ha diritto di controllarne la compilazione.

A tale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile i propri bilanci ed una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea.

L'esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero della marina mercantile.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo.

Art. 32.

Ove il concessionario non adempia agli obblighi di cui all'art. 31 ed ostacoli le indagini che si praticassero ai termini degli articoli 30 e 31, il Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 33.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della marina mercantile delle visite, della sorveglianza e delle indagini di cui agli artt. 9, 11, 13, 30 e 31 del presente capitolato, sono a carico del concessionario ed a tale uopo sarà effettuata in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata della convenzione, una ritenuta del 2 per mille sulla sovvenzione spettante.

Art. 34.

Ritenute e penalità

Per ogni viaggio omesso non sarà corrisposta al concessionario la relativa sovvenzione. Se l'omissione non è provocata da causa di forza maggiore o da disposizione del Ministero della marina mercantile, il concessionario incorrerà inoltre in una multa da L. 30.000 a L. 150.000 in relazione alla importanza dell'omissione, a giudizio del Ministero della marina mercantile.

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore o per disposizione del Ministero della marina mercantile, sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando, invece, il viaggio venga interrotto per cause non imputabili a forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione, corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione del viaggio.

Qualora una nave, senza prova che ciò sia avvenuto per causa di forza maggiore, o senza averne ottenuta autorizzazione del Ministero della marina mercantile, non approdasse ad uno degli scali prescritti, o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, il concessionario incorrerà nella multa di L. 15.000.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari il concessionario incorrerà in una multa da L. 15.000 a L. 150.000 per viaggio.

Qualora i progetti e le specifiche delle navi di nuova costruzione che dovranno entrare in servizio per le date prescritte non siano presentati per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione, la ditta sarà sottoposta ad una penalità di L. 5000 per ogni giorno di ritardo per il 1° mese e di L. 10.000 al giorno per i seguenti.

Salvo i casi di forza maggiore dimostrata, il ritardo frapposto dal concessionario alla messa in linea delle navi di nuova costruzione, o a rimpiazzare una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una multa di L. 100 (cento) per tonnellata di stazza lorda, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficial e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 1500 per il comandante, di L. 750 per ogni ufficiale e di L. 250 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza tra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero della marina mercantile, il quale le determina dopo aver sentito le giustificazioni del concessionario. Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte del concessionario.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione e sussidiariamente dalla cauzione.

Fatto a Roma, addì 22 dicembre 1953

p. *il Ministero della marina mercantile*
Silvio TRANCHINI

p. *la S.P.A.N. Società «Partenopea» di navigazione*
Vincenzo LAUDIERO

(873)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1953.

Misura del gettone di presenza da corrispondersi ai membri del Consiglio generale e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 13 luglio stesso anno relativo alla misura del gettone di presenza da corrispondersi ai membri del Consiglio generale e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la proposta del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero di elevare la misura del gettone di presenza di cui al suddetto decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

La misura del gettone di presenza da corrispondersi ai membri del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è determinata a seduta in L. 2000, per ogni componente appartenente all'Amministrazione dello Stato, degli Enti pubblici o di diritto pubblico ed in L. 3000 per ogni componente estraneo.

Art. 2.

La misura del gettone di presenza da corrispondersi ai membri del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero è determinata a seduta in lire 3000, per ogni componente appartenente all'Amministrazione dello Stato, degli Enti pubblici o di diritto pubblico, e in L. 4000 per ogni componente estraneo.

Art. 3.

Ferme rimanendo le indennità di cui agli articoli precedenti, ai membri che non risiedono in Roma sarà corrisposto il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

Agli effetti del precedente comma i componenti estranei sono equiparati al grado 6° dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1953 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1953

Il Ministro per il commercio con l'estero
BRESCIANI TURRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1954
Registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 86. — SCIACCA

(966)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1954.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, relativo alla istituzione, ed alla approvazione dello statuto, dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale vini tipici e pregiati » in Siena;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1953 concernente la nomina, per un biennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione 28 marzo 1953, della Giunta esecutiva dell'Ente, sull'ammissione, tra i soci partecipanti, dei comuni di Montepulciano e Poggibonsi;

Viste le designazioni fatte dai Comuni anzidetti per la nomina dei rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione a mente dell'art. 8, lettera *o*) del suddetto statuto;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale vini tipici e pregiati », con sede in Siena, il sig. Frilli Tullio Treves e il sig. Monni Fosco in rappresentanza rispettivamente dei comuni di Poggibonsi e di Montepulciano.

Roma, addì 12 febbraio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1954, registro n. 3 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dogliola (Chieti) di un mutuo di L. 635.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(893)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 3 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1954, registro n. 3 Interno, foglio n. 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Savigno (Bologna) di un mutuo di L. 3.040.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(894)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale in data 28 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 18 Difesa-Marina, foglio n. 456, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del cannoniere arm. Corti Giacomo di Battista e di Gualtieri Anna, nato a Malgrate (Como) il 13 aprile 1911, matricola n. 19479-Genova e del marinaio Scotto Mario di Angelo e di Rossi Caterina, nato a Bolzaneto (Genova) il 4 ottobre 1915, matricola n. 96383-Genova, della medaglia in bronzo al valor militare « sul campo » (Lero, 9 settembre-16 novembre 1943), effettuato dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 5 marzo 1946;

Considerato che, nel periodo cui si riferiscono le sopracitate ricompense al valor militare (Lero, 9 settembre-16 novembre 1943), i sopraindicati militari non si trovavano in quella sede, ma furono proposti per omonimia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il cannoniere arm. Corti Giacomo di Battista e di Gualtieri Anna, nato a Malgrate (Como) il 13 aprile 1911, matricola n. 19479-Genova e il marinaio Scotto Mario di Angelo e di Rossi Caterina, nato a Bolzaneto (Genova) il 4 ottobre 1915, matricola n. 96383-Genova, il decreto Presidenziale in data 28 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 18 Difesa-Marina, foglio n. 456, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della medaglia in bronzo al valor militare « sul campo », concessa con determinazione 5 marzo 1946, dal Capo di Stato Maggiore della Marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1953

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1953
Registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 309. — AMATI

(510)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Santa Giusta », con sede in Calangianus e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 febbraio 1954, la Società cooperativa di consumo « Santa Giusta », con sede in Calangianus, costituita con atto in data 19 aprile 1946, per notaio Michelina Sotgiu in Maisto, in Calangianus, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Azzena Giua Francesco.

(813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1098 — Data: 26 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Contucci Quintani Contuccio di Fabio — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3649 — data: 2 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Nicolò Giovanni di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 372 — Data: 11 giugno 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Lancini Luigi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 2 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Martinelli Giovanna fu Alessandro ved. Bettoni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 445.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 545 — Data: 6 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Cavallo Pietro fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 11 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Amisano Luigi fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data: 7 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di L'Aquila — Intestazione: Ciotti Mario fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 1715.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 367 — Data: 5 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Planta Antonio fu Aurelio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 febbraio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(703)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 febbraio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,83	647,50
» Firenze	624,78	645 —
» Genova	624,80	646 —
» Milano	624,84	646,75
» Napoli	624,75	647,60
» Palermo	—	—
» Roma	624,80	647,125
» Torino	624,81	646 —
» Trieste	624,83	—
» Venezia	624,82	647,50

Media dei titoli del 26 febbraio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,90
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 3 % lordo	79,30
Id. 5 % 1935	93,975
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,175
Id. 5 % 1936	92,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 febbraio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,82
1 dollaro canadese	» 646,94

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,50

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel torrente Porta in comune di Trebisacce.

Con decreto Ministeriale 29 dicembre 1953, n. 3723, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno demaniale di mq. 5807,50, sita nel torrente Porta, agro del comune di Trebisacce, località Chiusa (Cosenza), riportata alla partita 513 e sulla mappa del nuovo catasto terreni alla particella 140 del foglio n. 26.

(862)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di medico igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Firenze.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 16 dicembre 1953, n. 340.2.29/12761, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di medico igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Firenze;

Visto il telegramma del Prefetto di Firenze, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Carmelo Oneto, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Carmelo Oneto è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di medico igienista capo sezione di 2ª classe presso il comune di Firenze il vice prefetto ispettore dott. Carlo Capasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 gennaio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(820)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di istitutore aggiunto in prova (gruppo B) nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1952, registro n. 11, foglio n. 127, col quale è stato indetto un concorso per esami pel conferimento di quattordici posti di allievo istitutore nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami pel conferimento di quattordici posti di istitutore aggiunto in prova (gruppo *B*) nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni è costituita come appresso:

Presidente:

Lattanzi dott. Giuseppe, direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Membri:

Garofalo dott. Alfonso, direttore dell'Ufficio VI della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Neri prof. Roberto, ordinario di filosofia e storia e pedagogia negli Istituti medi d'istruzione pubblica.

Segretario:

Mercadante dott. Antonio, primo segretario nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto al Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1953

Il Ministro: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1954
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 298. — OLIVA

(962)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di assistente in prova (gruppo C) nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1952, registro n. 11, foglio n. 126, col quale è stato indetto un concorso per esami pel conferimento di quattordici posti di assistente in prova (gruppo *C*) nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami pel conferimento di quattordici posti di assistente in prova (gruppo *C*) nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni è costituita come appresso:

Presidente:

Garofalo dott. Alfonso, direttore dell'Ufficio VI della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Membri:

Buonamano dott. Marcello, direttore del Centro di rieducazione minorenni « Aristide Gabelli » di Roma;

Farenga prof. Virgilio, ordinario di filosofia e storia e pedagogia negli Istituti medi di istruzione pubblica.

Segretario:

Mercadante dott. Antonio, primo segretario nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto al Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1953

Il Ministro: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1954
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 299. — OLIVA

(963)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Saline, Magazzini sali e Laboratorio del chinino di Stato ».

Giusta il decreto Ministeriale n. 00/22351 del 13 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 stesso mese, registro n. 1, foglio n. 333, le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo nell'unica sede di Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno) nei giorni 8 e 9 marzo 1954.

La prova facoltativa di lingue estere la quale, giusta il programma degli esami annesso al bando del concorso, consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, avrà luogo il successivo giorno 10.

Le anzidette prove inizieranno alle ore 8 antimeridiane precise.

(979)

PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e approvata con decreto p. n. del 13 gennaio 1954;

Visto il proprio decreto p. n. del 14 gennaio 1954 che dichiara i vincitori delle sedi messe a concorso;

Visto che il dott. Rasia Bruno ha rinunciato alla condotta del comune di Posina;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Galiotto Attilio è dichiarato vincitore della condotta del comune di Posina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 8 febbraio 1954

Il Prefetto

(870)

PREFETTURA DI COSENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti n. 38808 e n. 38809 in data 23 ottobre 1953;

Vedute le rinunzie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetriche condotte in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 28830 in data 18 luglio 1953, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuna:

1) Ziliotti Marianna: Acri (frazione La Muccone);
2) Burza Antonietta: Acri (frazione Vallonecupo).

Cosenza, addì 26 gennaio 1954

Il prefetto: Lo Monaco

(832)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Prato

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 7545 del 19 febbraio 1953, con il quale venne indetto il concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Prato;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.29/11288 del 2 settembre 1953, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali redatti dalla predetta Commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 1 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che dettano le norme per lo svolgimento dei concorsi ai posti di ufficiale sanitario;

Decreta:

In base alle risultanze del concorso ed ai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, è approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Prato:

1. Faggioli dott. Gino . . . punti 151,775
2. Sergi dott. Demetrio . . . » 124 —

Firenze, addì 11 febbraio 1954

Il prefetto: Bruno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 7545 del 19 febbraio 1953, con il quale venne indetto il concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Prato;

Visto il decreto n. 8527 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del predetto concorso, redatta dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 2 settembre 1953;

Viste le norme contenute nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla nomina al posto di ufficiale sanitario;

Decreta:

In base alle risultanze degli esami e della graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice, viene nominato ufficiale sanitario per il comune di Prato il dott. Gino Faggioli, che ha riportato la seguente votazione: Titoli punti: 8,775; prove pratiche punti: 50; prove scritte punti 48; prove orali punti: 45 ed, in totale punti: 151,775.

Il sindaco di Prato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 11 febbraio 1954

Il prefetto: Bruno

(980)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.